

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
INFORMATICA E STATISTICA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

IL PRESIDE

- VISTA** la legge n. 394 del 28.06.1977, in materia di potenziamento dell'attività sportiva universitaria con istituzione dei Comitati per lo sviluppo dello sport universitario;
- VISTA** la legge regionale n. 7 del 18.06.2008, in materia di diritto agli studi universitari, ed in particolare l'art. 17 comma 1 lettera b);
- VISTA** la legge n. 240/2010;
- VISTO** lo Statuto della Sapienza, emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm. e ii., ed in particolare gli articoli 12, 30, 31, 32 e 33;
- VISTO** il "Regolamento Generale per le elezioni telematiche online degli Organi Centrali dell'Ateneo", emanato con D.R. n. 1962 del 15.06.2022, e in particolare l'art. 66 e ss.;
- VISTO** il D.R. n. 1437 del 20.06.2024 con il quale sono state indette le elezioni con il voto elettronico per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi centrali dell'Università, che avranno luogo nel **periodo 19-22 novembre 2024**;
- VISTO** il Regolamento della Facoltà di Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica, ed in particolare l'art. 7, emanato con Disposizione propria del Preside, prot.n.506/2022 del 7 aprile 2022;
- SENTITO** il Responsabile amministrativo delegato della Facoltà;

DECRETA

ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nell'Assemblea di Facoltà che si terranno contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi centrali dell'Università.



Il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero delle firme autenticate necessarie per la presentazione delle liste ed il numero di nominativi di candidati che è possibile indicare per ciascuna lista (art. 69, comma 7 lettera b del Regolamento Generale per le elezioni telematiche online degli Organi Centrali dell'Ateneo) sono rispettivamente:

n. rappresentanti da eleggere	n. firme richieste	n. massimo di candidati
47	Da 40 a 60 ¹	61 ²

¹ si consiglia di indicare "da 40 a 60"

² Il numero dei candidati non deve essere superiore al numero dei rappresentanti da eleggere maggiorato del 30%.

ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO

L'elettorato attivo spetta:

- agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti, in corso o fuori corso, nell'anno accademico corrente, a corsi di laurea o di laurea magistrale;
- agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che, alla data delle votazioni, non abbiano ancora conseguito il titolo;
- agli studenti delle scuole di specializzazione, ivi inclusi quelli iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.

Gli studenti dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato attivo per la Facoltà sede amministrativa del corso.

Gli studenti iscritti alla doppia laurea godono dell'elettorato attivo per tutte le Facoltà presso cui sono iscritti.

Non hanno titolo all'elettorato attivo gli studenti che non hanno sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni e gli studenti ai quali sia stata irrogata una delle seguenti sanzioni per inosservanza al Codice etico di Sapienza di cui all'art. 9 dello Statuto:

- richiamo formale;
- sospensione fino ad un massimo di quattro mesi dalla carriera universitaria;
- decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo.

L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto sarà reso pubblico entro il **31.10.2024** sul sito web di Sapienza alla pagina dedicata alle procedure elettorali <https://www.uniroma1.it/it/pagina/elezioni-sapienza>.



ART. 3 – ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo spetta agli studenti che al momento di indizione risultino regolarmente iscritti:

- non oltre il primo anno fuori corso, e solo per la prima volta, a corsi di laurea ovvero di laurea magistrale;
- ad un dottorato di ricerca per la sola durata ordinaria del Corso;
- alle scuole di specializzazione, ivi inclusi quelli iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo hanno ancora terminato.

Gli studenti dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato passivo per la Facoltà sede amministrativa del corso.

Gli studenti iscritti alla doppia laurea godono dell'elettorato passivo per tutte le Facoltà presso cui sono iscritti.

ART. 4 – LISTE ELETTORALI

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nell'Assemblea di Facoltà avvengono sulla base di liste concorrenti.

Tutte le fasi della **presentazione delle liste** (loghi, candidati, sottoscrizioni) avverranno online; **il procedimento inizierà il 16 settembre 2024 e terminerà il giorno 20 ottobre 2024**, secondo le modalità operative che verranno pubblicate in tempo utile sulla pagina web dell'Università.

Ogni studente può candidarsi per più organi soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo.

Lo studente candidato in una Lista non può figurare come presentatore della Lista stessa; qualora ciò si verifici, la presentazione è nulla.

L'elenco delle liste elettorali è reso pubblico sulla sito web dell'Università alla pagina dedicata alle procedure elettorali entro il **11.11.2024**.

Art. 5 – VOTO

Le operazioni di voto si svolgeranno da remoto. Il sistema di voto sarà disponibile negli orari e nei giorni secondo il calendario di seguito riportato:

- **19-20-21 novembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00**
- **22 novembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 14:00**

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto nonché il raggiungimento del quorum, darà inizio alle operazioni di **scrutinio** che si svolgeranno il giorno **22.11.2024** in seduta pubblica.



ART. 6 – RICORSI

Gli eventuali ricorsi possono essere proposti entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione dei risultati dello scrutinio.

La Commissione Elettorale Locale decide sui ricorsi entro tre giorni dal termine di presentazione, sentiti, qualora lo ritenga necessario, il primo firmatario di essi.

Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Locale, entro tre giorni lavorativi può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

ART. 7 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Alla nomina dei rappresentanti nell'Assemblea di Facoltà provvede il Preside con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

ART. 8 – ESERCIZIO DEL MANDATO

Le componenti elette resteranno in carica un biennio accademico, pertanto fino al 31.10.2026.

Art. 9 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano:

- a) "Regolamento Generale per le elezioni telematiche online degli Organi Centrali dell'Ateneo", Titoli I e VIII;
- b) l'articolo 7 del Regolamento-tipo delle Facoltà e le corrispondenti disposizioni del Regolamento di Facoltà.

